

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 15 del 23/04/2014 - rif. Fascicolo n. 947/2013**

Deliberazione n. 15 del 23/04/2014 - rif. Fascicolo n. 947/2013 d.lgs 163/06 Articoli 30 - Codici 30.1  
Procedura aperta per l'individuazione del concessionario del servizio farmaceutico relativo alla nuova farmacia comunale (IV sede) nel Comune di Darfo Boario Terme (BS)- Le farmacie, siano esse gestite da privati farmacisti o rientranti nella titolarità comunale, integrano una organizzazione strumentale di cui il Servizio Sanitario (nazionale e, data la Legge n. 3/2001, regionale) si avvale per l'esercizio del compito di servizio pubblico assegnato dal legislatore. Dalla riforma del SSN, deriva che il servizio farmaceutico, seppure gestito tramite un'organizzazione di cui è titolare il comune, deve essere annoverato alla stregua di un servizio pubblico in titolarità generale, anziché un servizio pubblico locale. Non vi è intesa in giurisprudenza riguardo la possibilità per i Comuni titolari di farmacie comunali di utilizzare, per la gestione, il modello della concessione a terzi, previo espletamento di gara pubblica, secondo la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 163/2006 (in favore cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 13 novembre 2013, n. 951; contro l'ipotesi di concessione della gestione cfr. TAR Piemonte, Torino, sez. II, 14 giugno 2013, n. 767; Corte dei Conti Lombardia, sez. contr., 22 ottobre 2013, n. 456). Una lettura comunitariamente orientata fa ritenere che la disciplina di cui all'art. 9 della I. n. 475/1968 (gestione delle farmacie comunali) rappresenti un'eccezione, in quanto amplia le possibilità di gestione in house del servizio farmaceutico, giustificata da esigenze di tutela della salute pubblica, rispetto al generale principio di affidamento a terzi sulla base di procedure competitive. La citata disciplina non impedisce tuttavia, in assenza di un esplicito divieto, che il principio generale trovi applicazione e, quindi, applicare l'art. 30 del Codice dei contratti.